



Regione Lombardia

Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano
Tel 02 6765.2082

www.regione.lombardia.it
lavoro@pec.regione.lombardia.it

Protocollo E1.2015.0447567 del 11/12/2015

AI CENTRI PER L'IMPIGO COMPETENTI
LORO SEDI

AGLI OPERATORI ACCREDITATI AL LAVORO
LORO SEDI

Oggetto : Circolare "Prime indicazioni sulla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro, stipula del Patto di Servizio Personalizzato e accesso alle politiche attive del lavoro in Lombardia"

Si trasmette, in allegato alla presente, circolare con le prime indicazioni sulle procedure ed i relativi strumenti propedeutici all'accesso alle politiche attive in Regione Lombardia in adempimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 150/2015.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE

GIOVANNI BOCCHIERI

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

Referente per l'istruttoria della pratica: GIOVANNI BOCCHIERI Tel. 02/6765.2082

**Prime indicazioni sulla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro,
stipula del Patto di Servizio Personalizzato e accesso alle politiche attive del lavoro
in Lombardia.**

Sommario

1. Premessa	2
2. Elementi di novità.....	3
3. Flussi, processi e strumenti di attuazione.	5
3.1 Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.	5
3.2 Il Patto di Servizio Personalizzato	5
3.3 Accesso ai servizi ed alle misure di politica attiva del lavoro	6
3.4 L'esercizio della condizionalità	7

1. Premessa

Nel programmare i propri interventi di politiche attive del lavoro Regione Lombardia opera in coerenza con gli indirizzi e le previsioni definite dal D. Lgs. n. 150/2015, in una logica di integrazione e complementarità con il modello Dote già attuato, in attesa che la normativa nazionale definisca alcuni degli elementi del quadro operativo complessivo.

Si avvia un periodo transitorio di attuazione della normativa nazionale, secondo la convenzione sottoscritta tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia in data 2 dicembre 2015¹, che è finalizzata a regolare i rapporti e i rispettivi obblighi tra le Parti, in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, nell'ambito del riordino delle funzioni e competenze attualmente esercitate dalle province in materia di mercato del lavoro.

Alla Regione Lombardia restano assegnate, tra le altre, le competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro sul territorio, in coerenza con gli indirizzi generali del decreto legislativo n. 150/2015.

Spetta inoltre alla Regione Lombardia la competenza in materia di gestione operativa delle politiche attive e la responsabilità delle articolazioni territoriali pubbliche ad esse preposte (CPI).

In coerenza con le scelte operate con le leggi regionali 19/15 e 32/15, le funzioni di gestione dei Centri Pubblici per l'impiego restano confermate in capo alle Province e alla Città Metropolitana di Milano.

L'articolo 4 della suddetta Convenzione dispone "*Ulteriori funzioni*", prevedendo che "in via transitoria, a norma dell'art. 11, comma 4 del decreto legislativo n. 150/2015, oltre che tramite i centri per l'impiego, la Regione Lombardia svolgerà i compiti, le funzioni e gli obblighi in materia di politiche attive del lavoro [.....] mediante il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati accreditati da Regione Lombardia, ad eccezione delle attività di gestione della condizionalità di cui agli articoli 21 e 22 del citato decreto legislativo 150/2015".

Il presente documento contiene indicazioni sulle procedure e sui relativi strumenti propedeutici all'accesso alle politiche attive in Regione Lombardia, valide per la fase di prima attuazione e nelle more del completamento delle previsioni della normativa nazionale.

¹ DGR N° X/4440 del 30/11/2015 "Schema di convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia per la regolazione dei rispettivi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione".

2. Elementi di novità

Il decreto legislativo 150/2015 ha introdotto importanti novità in merito ai principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro.

Nelle more della realizzazione del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro previsto dal citato decreto legislativo, Regione Lombardia attiva gli adempimenti in esso previsti secondo le modalità di seguito indicate.

- “Dichiarazione d’Immediata Disponibilità”

L’articolo 19 stabilisce che sono considerati disoccupati “i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro [.....] la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro [.....]”.

→ Regione Lombardia, in attesa della realizzazione del Portale nazionale, definisce il modello di DID (Dichiarazione d’Immediata Disponibilità), gestito sul **sistema informativo di Regione Lombardia**.

→ Il sistema informativo di Regione Lombardia, a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare, diviene **l’unico canale di accesso ai fini della DID e del Patto di Servizio Personalizzato**, come di seguito descritto.

- “Patto di Servizio Personalizzato”

L’articolo 20 stabilisce che “allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i lavoratori disoccupati contattano i centri per l’impiego [.....] entro 30 giorni dalla data della DID [.....] e, in mancanza, sono convocati dai centri per l’impiego, [.....], per la profilazione e la stipula di un patto di servizio personalizzato”.

Tale previsione si applica anche “ai beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito [.....] ancora privi di occupazione, [.....] entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda all’INPS che equivale al rilascio della DID [.....]”.

Inoltre il decreto, all’articolo 22 prevede che “i lavoratori dipendenti per i quali la riduzione di orario connessa all’attivazione di una procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per integrazione salariale, contratto di solidarietà, o intervento dei fondi di solidarietà [.....] sia superiore al 50% dell’orario di lavoro [.....] devono essere convocati in orario compatibile con la prestazione lavorativa, dal centro per l’impiego [.....] per stipulare il patto di servizio personalizzato [.....]”.

→ Ai sensi della citata Convenzione sottoscritta il 2.12.2015, tutti **gli operatori pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro** in Regione Lombardia stipulano il Patto di Servizio Personalizzato

→ Regione Lombardia definisce il modello di Patto di Servizio Personalizzato e ne prevede la gestione sul proprio sistema informativo.

→ Il Patto di Servizio Personalizzato è il primo documento di attivazione e di impegno della persona finalizzato all’avvio di percorsi di sostegno all’inserimento lavorativo e/o di formazione/riqualificazione allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze.

→ Con il Patto di Servizio la persona sceglie, con il supporto dell’operatore accreditato, il percorso di politica attiva al quale partecipare (es. Dote Unica Lavoro, Garanzia Giovani, Assegno di Ricollocazione, etc.).

- Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità

Gli articoli 21 e 22 rafforzano i meccanismi di condizionalità per i beneficiari di strumenti di sostegno al reddito (anche in costanza di rapporto di lavoro), prevedendo le sanzioni in caso di mancata partecipazione ai percorsi di politica attiva e, più in generale, alle misure concordate nell'ambito del Patto di Servizio Personalizzato.

→ Nel Patto di Servizio Personalizzato sono riportate le sanzioni in caso di mancata partecipazione alle misure concordate. La condizionalità viene esercitata dai Centri per l'Impiego competenti, sulla base delle indicazioni contenute nel D. Lgs. 150/2015 e successive procedure attuative.

3. Flussi, processi e strumenti di attuazione.

Nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. 150/2015, alla luce di quanto previsto nella Convenzione sopra citata per il periodo transitorio, **gli operatori pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro** in Regione Lombardia sono chiamati ad esercitare le funzioni che garantiscano l'attivazione della persona, utilizzando gli strumenti regionali.

Rimane funzione esclusiva del Centro pubblico per l'Impiego l'esercizio della condizionalità, secondo quanto previsto dal Decreto 150/2015, anche su segnalazione dell'operatore accreditato.

Gli step operativi, come di seguito illustrati, descrivono le modalità operative per:

- la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
- la sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato;
- l'accesso ai servizi ed alle misure di politica attiva del lavoro.

3.1 Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

Per i disoccupati o per coloro che percepiscono strumenti di sostegno al reddito è prevista "la dichiarazione, in forma telematica, della propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro".

Nelle more della piena operatività del portale nazionale delle politiche del lavoro, per registrare nel portale regionale il proprio stato di disoccupazione, ai fini della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) si dispone che:

- **per i disoccupati non percettori di sostegno al reddito**, la DID sia rilasciata in autonomia, o con il supporto di un operatore accreditato ai servizi al lavoro, attraverso l'accesso al sistema informativo regionale al link <http://gefo.servizirl.it/dote>;
- **per i disoccupati non percettori di sostegno al reddito che hanno già rilasciato la DID**: i relativi estremi della data di rilascio vengano registrati in autonomia, o con il supporto di un operatore accreditato ai servizi al lavoro, attraverso l'accesso al predetto sistema informativo regionale;
- **per i beneficiari di strumenti di sostegno al reddito**, la domanda del sussidio² resa dall'interessato all'INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità. I relativi estremi della data di rilascio dovranno essere registrati in autonomia, o con il supporto di un operatore accreditato ai servizi al lavoro, attraverso l'accesso al predetto sistema informativo regionale.

Con la registrazione nel portale regionale dovrà essere indicato l'operatore accreditato per la stipula del Patto di Servizio. La persona, successivamente, potrà comunque cambiare l'operatore selezionato.

3.2 Il Patto di Servizio Personalizzato

La persona stipula il Patto di Servizio Personalizzato con l'operatore individuato e tracciato nel sistema informativo contestualmente al rilascio della DID.

² Per sussidio si intende, ex art. 21 D. Lgs. 150/2015; Assicurazione Sociale per l'Impiego, di cui all'art. 2 della legge n. 92 del 2012, di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la domanda di indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Eventuali altri sussidi per i quali la normativa vigente prevede il contestuale rilascio della Did

Il disoccupato:

- **non percettore di un sussidio** entro 30 giorni dalla data di registrazione deve contattare l'operatore accreditato prescelto per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato;
- **beneficiario di strumenti di sostegno al reddito**, entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda di sussidio ad INPS, deve contattare un operatore accreditato per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato.

Trascorsi i termini di cui sopra senza che la persona si sia attivata, il Centro per l'Impiego competente territorialmente sulla base del domicilio della persona contatta l'interessato per stipulare il Patto di Servizio Personalizzato.

A tal fine il Centro per l'impiego verifica le informazioni contenute nel sistema informativo regionale e la banca dati percettori INPS.

I lavoratori di cui all'art. 22 del D.lgs 150/2015 che sono tenuti ai sensi di legge a sottoscrivere il Patto di Servizio si registrano sul portale regionale indicando gli estremi dell'accordo/contratto di sospensione lavorativa.

Il Patto di Servizio Personalizzato, sulla base del format disponibile sul sistema regionale, prevede i seguenti elementi:

- l'individuazione del responsabile delle attività dell'Operatore accreditato e la frequenza di contatto;
- l'individuazione del percorso di politica attiva (anche di carattere formativo o di riqualificazione), che può essere di natura regionale, nazionale o anche privatistica, a cui la persona si impegna a partecipare;
- la disponibilità all'accettazione di congrue offerte di lavoro;
- le sanzioni in caso di mancata osservanza degli impegni assunti, in assenza di giustificato motivo.

Il percorso di politica attiva da seguire potrà essere scelto dalla persona, coerentemente con il proprio status occupazionale, supportato dall'orientamento dell'operatore.

Il sistema regionale raccoglie le informazioni sul destinatario, relative alla DID e al Patto di Servizio Personalizzato, nell'ambito delle schede anagrafiche e professionali (SAP) e provvede ad inoltrarle al nodo di coordinamento nazionale.

Le modalità di accesso alle politiche attive sopra descritte, con riferimento al rilascio della DID e alla sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato, si applicano anche ai disabili che intendono avvalersi dei servizi del collocamento mirato previsti dalla legge n.68/99.

3.3 Accesso ai servizi ed alle misure di politica attiva del lavoro

A seguito della sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato e sulla base di quanto definito nel Patto stesso, la persona accede alle misure di politica attiva.

Regione Lombardia ha confermato la Dote Unica Lavoro quale strumento universale di promozione del lavoro. L'avviso pubblico regionale definirà le modalità di accesso ed erogazione dei servizi formativi e al lavoro, in coerenza con le linee guida già definite³. Il modello regionale conferma i principi di centralità

³ DGR N° X / 4150 dell'8/10/2015 "Linee guida per l'attuazione della Dote Unica Lavoro Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020".

della persona e universalità di accesso ai servizi, fortemente orientati al raggiungimento del risultato occupazionale.

La persona avrà la possibilità di scegliere anche altri percorsi disponibili quali, a titolo esemplificativo, altri percorsi regionali (es. Reti per il Lavoro), percorsi di politica attiva di natura nazionale (Garanzia Giovani, Assegno di ricollocazione⁴ ex. art. 23 D. Lgs. 150/2015), o di altri programmi offerti dalla rete dei servizi pubblici e privati (es. fondi Interprofessionali; fondi privati; amministrazioni locali, ecc...).

3.4 L'esercizio della condizionalità

Gli articoli 21 e 22 del citato D.Lgs.150/2015 definiscono le sanzioni per il rifiuto ingiustificato alla partecipazione alle politiche attive o di un'offerta di lavoro congrua.

Gli operatori accreditati, al fine di assicurare l'attuazione dei citati artt.21 e 22 del D.Lgs.150/2015:

- assicurano l'erogazione dei servizi previsti dal piano di inserimento personalizzato o dagli altri percorsi di inserimento lavorativo/riqualificazione attivati ed il rispetto di tempi e modalità di fruizione dei servizi;
- hanno l'obbligo di comunicare al centro per l'impiego territorialmente competente sulla base del domicilio della persona, ai sensi degli artt. 12 co.1 lett. c), 23 co.5 lett.e) del citato D.Lgs. 150/2015, il rifiuto ingiustificato di svolgere le attività previste dal piano di inserimento personalizzato o dagli altri percorsi attivati.

A tal fine, gli operatori pubblici e privati accreditati tracciano il rifiuto ingiustificato sulla specifica sezione del sistema informativo regionale ai fini dell'aggiornamento delle schede anagrafiche e professionali (SAP).

La mancata comunicazione costituisce violazione dei compiti propri dell'operatore accreditato ai sensi dell'art.13 della L.r. 22/2006.

I Centri per l'Impiego, assicurano la gestione dei provvedimenti amministrativi connessi agli adempimenti di cui agli artt.21 e 22 del D.Lgs.150/2015, tenendo anche conto delle indicazioni dell'INPS come anticipato dalla Circolare n. 194 del 27/11/2015.

⁴ Le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione saranno definite dall'ANPAL ex articolo 23 del decreto legislativo n. 150/2015.